



Delibera n. 1293

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA LUCREZIA PETRELLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 13005 del 13 marzo 2001, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari della Sig.ra Lucrezia Petrelli, nata a Macerata (MC), il 4 giugno 1977;

PREMESSO che in data 27 marzo 2019 (prot. n. 0016865) la Consob ha trasmesso all'Organismo, tra l'altro, [omissis] emessa dalla Procura della Repubblica di [omissis] nei confronti della Sig.ra Petrelli nell'ambito del procedimento penale [omissis];

PREMESSO che la [omissis] ha chiarito che la Sig.ra Petrelli risulta imputata nell'ambito del suindicato procedimento penale per il delitto [omissis];

PREMESSO che con note del 5 giugno 2019 (prot. n. 0042910) e del 28 ottobre 2019 (prot. n. 0077123) la Sig.ra Petrelli ha confermato, in sede di riscontro a precedenti richieste di informazioni inviate dall'Organismo, la pendenza del procedimento penale nella fase dell'udienza preliminare;

PREMESSO che, con lettera dell'8 novembre 2019 (prot. n. 0079973), notificata via posta elettronica certificata nella medesima data, l'Organismo ha comunicato alla Sig.ra Petrelli l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per il reato [omissis]. Con la succitata lettera ha, inoltre, comunicato alla consulente



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

finanziaria la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti, nonché di essere sentita personalmente;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento la Sig.ra Petrelli, con nota del 19 novembre 2019 (prot. n. 0081864), ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento. In data 22 novembre 2019 (prot. n. 0082609) l'Organismo ha accolto l'istanza di accesso agli atti formulata dalla Sig.ra Petrelli, provvedendo alla trasmissione per mezzo PEC della documentazione inerente al procedimento;

PREMESSO che con nota del 5 dicembre 2019 (prot. n. 0085627 del 6 dicembre 2019) la Sig.ra Petrelli, per mezzo dell'Avv. [omissis], ha trasmesso deduzioni difensive;

RILEVATO che nell'ambito delle succitate deduzioni difensive sono state richiamate le seguenti circostanze:

- l'estrema genericità del capo di imputazione, in particolar modo alla luce della circostanza per cui [omissis];
- la Sig.ra Petrelli non ha [omissis];
- [omissis];

RILEVATO che nell'ambito delle suddette deduzioni difensive sono stati allegati dalla Sig.ra Petrelli, al fine di corroborare quanto precedentemente sostenuto, [omissis];

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;



TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato *[omissis]*, per il quale la Sig.ra Petrelli è imputata, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale la consulente finanziaria ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali la consulente finanziaria ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – le condotte illecite imputate alla Sig.ra Petrelli, *[omissis]*, sono idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che, avendo riguardo alle argomentazioni difensive svolte dalla Sig.ra Petrelli, in data 6 dicembre 2019, si reputa che:

- i. *[omissis]* non risulta idoneo ad incidere in via automatica sui presupposti previsti dall'art. 7-septies, comma 2, del TUF per l'adozione di un provvedimento di sospensione cautelare per un periodo massimo di un anno. Infatti, il presupposto del procedimento cautelare in parola è la sussistenza – come nel caso di specie sussiste – della condizione di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF;
- ii. rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro esula dalle valutazioni attribuite allo scrivente Organismo, rimanendo di competenza della sola Autorità Giudiziaria, le difese per le quali la Sig.ra Petrelli *[omissis]*;

RILEVATO che anche le ulteriori circostanze dedotte in sede di deduzioni difensive, nonché i documenti difensivi riguardanti *[omissis]*, risultano non attinenti ai presupposti del procedimento cautelare in esame, rilevando in via esclusiva sul merito dell'oggetto dell'accertamento in sede penale, valutazione quest'ultima che esula dal perimetro d'analisi consentito all'Organismo e che risulta di competenza della sola Autorità Giudiziaria;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti della Sig.ra Petrelli, di un provvedimento di sospensione cautelare



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO perdurante l'interesse generale alla sospensione della Sig.ra Petrelli dall'attività di consulente finanziario posto che la medesima risulta imputata in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende penali di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare della Sig.ra Petrelli dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che la Sig.ra Lucrezia Petrelli, nata a Macerata (MC), il 4 giugno 1977, è sospesa dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-*septies*, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 21 gennaio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti